



CITTA' DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L' UTILIZZO DELLE AREE DESTINATE ALL' ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DI ATTIVITÀ CIRCENSI.

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 28 novembre 2011 -

- [Articolo 1](#) - Disposizioni generali
- [Articolo 2](#) - Definizione delle attività
- [Articolo 3](#) - Aree da assegnare per l' esercizio delle attività
- [Articolo 4](#) - Modalità di partecipazione
- [Articolo 5](#) - Richiesta di autorizzazione
- [Articolo 6](#) - Deposito cauzionale
- [Articolo 7](#) - Svolgimento dell' attività
- [Articolo 8](#) - Sospensione e revoca delle autorizzazioni
- [Articolo 9](#) - Sosta degli automezzi e dei caravan
- [Articolo 10](#) - Pubblicità
- [Articolo 11](#) - Comportamento degli operatori
- [Articolo 12](#) - Sanzioni



CITTA' DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l' utilizzo di aree, pubbliche o private, per l' installazione e l' esercizio di attività dello spettacolo viaggiante e circensi ai sensi della L. 337/68 e s.m.i. e relative norme di attuazione.
2. Nel pieno rispetto del “ Regolamento comunale per la tutela degli animali” , ritenendo eticamente inopportuno l' utilizzo di qualsiasi specie animale in attività a scopo di lucro sono vietati il soggiorno e l' allestimento di circhi che utilizzino o abbiano al seguito animali.

Articolo 2

Definizione delle attività

1. Sono considerati “ spettacoli viaggianti” , a norma dell' art. 2 della Legge 337/68, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all' aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, inseriti nell' elenco interministeriale delle attrazioni previsto dall' art. 4 sopracitata legge.
2. Per attività circense, ai sensi del D.M. 23/04/1969, si intende quella condotta con un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone sotto il quale è collocata una pista ove si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, giocolieri. Il pubblico che assiste è in genere posizionato intorno alla pista.

Articolo 3

Aree da assegnare per l' esercizio delle attività

1. Le attività di cui all' articolo 2 possono essere esercitate esclusivamente:
 - all' aperto, su aree comunali destinate allo scopo ed incluse in un apposito elenco redatto dall' Amministrazione ed aggiornato con periodicità annuale. L' inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse per altri scopi;
 - all' aperto, su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previa esibizione di apposito atto di assenso da parte del proprietario dell' area;
 - al chiuso, all' interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d' uso compatibili, fatto salvo, ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e dall' art. 80 del T.U.L.P.S. .
2. Nell' ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, feste rionali ecc.) possono essere rilasciate autorizzazioni per l' esercizio delle attività di cui all' articolo 2 anche in aree non comprese nell' elenco di cui sopra. Le attrazioni



CITTA' DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

saranno installate nell' ambito della superficie occupata dalla manifestazione o in aree immediatamente adiacenti.

3. L' area per l' esercizio delle attività sarà assegnata dal Responsabile del Servizio incaricato, in accordo con il Comando di Polizia Municipale, dopo aver valutato la tipologia e la dimensione delle attrazioni, la presenza di altre strutture, gli aspetti riguardanti la viabilità, la sicurezza, l' inquinamento acustico ed ogni altra variabile che si riterrà opportuno considerare.

Articolo 4

Modalità di partecipazione

1. Chiunque intende svolgere le attività di cui all' articolo 2 in aree di proprietà comunale deve ottenere la concessione per l' occupazione di suolo pubblico e l' autorizzazione di esercizio prevista dall' art. 69 del T.U.L.P.S..
2. In caso di installazione in aree private deve essere richiesta soltanto l' autorizzazione di esercizio prevista dall' art. 69 del T.U.L.P.S., allegando l' atto di concessione dell' area da parte del proprietario.
3. Il richiedente deve far pervenire al Comune la documentazione prevista; l' autorizzazione per l' occupazione delle aree e per l' esercizio dell' attività sono rilasciate dal Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento dei requisiti previsti e delle condizioni di sicurezza.
4. Le autorizzazioni si intendono accordate fatti salvi i diritti di terzi interessati e l' Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità derivante dall' occupazione dell' area concessa, dal suo utilizzo e dallo svolgimento delle attività esercitate.

Articolo 5

Richiesta di autorizzazione

1. La domanda per l' occupazione delle aree e per l' esercizio delle attività di cui all' art. 2, redatta in carta legale, deve pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione, salvo deroghe, con l' indicazione:
 - delle generalità complete del richiedente, con codice fiscale e/o partita I.V.A., residenza, recapito telefonico e possibilmente un indirizzo e-mail;
 - della preferenza dell' area scelta per l' installazione dell' attività;
 - del periodo di occupazione dell' area e del periodo di esercizio dell' attività;
 - della dimensione dell' area richiesta;
 - della tipologia e della dimensione delle attrazioni e delle dotazioni di supporto, del numero di mezzi di trasporto e di caravan-abitazione che dovranno essere parcheggiati nelle apposite aree attrezzate indicate dall' Amministrazione Comunale.



CITTA' DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della licenza permanente per l' esercizio dell' attività;
- collaudo annuale delle attrazioni, a firma di tecnico abilitato;
- documentazione acustica a firma di tecnico abilitato riferita all' attività nel suo complesso (motori d' esercizio, altoparlanti per diffusione sonora ecc.);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- una marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente da apporre sull' autorizzazione da rilasciare;
- se ne ricorra il caso, documentazione tecnica per l' esame da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

3. In caso di documentazione incompleta il richiedente dovrà far pervenire le integrazioni entro il termine assegnatogli.

4. L'inottemperanza del termine prescritto dal comma 1 per la presentazione della domanda e del termine assegnato per l'integrazione dei documenti comporta il mancato accoglimento della stessa.

5. Le domande concorrenti sono valutate nell' ordine di arrivo al protocollo generale del Comune.

Articolo 6

Deposito cauzionale

1. Il richiedente l' autorizzazione per l' esercizio delle attività di cui all' articolo 2, siano esse esercitate su area pubblica o privata, deve versare, prima del ritiro dell' autorizzazione richiesta, un deposito cauzionale di importo stabilito dalla Giunta Comunale a garanzia di qualsiasi obbligazione pecuniaria possa insorgere nei confronti dell' Amministrazione comunale.

2. Dal deposito cauzionale l' Amministrazione Comunale tratterà le somme dovute:

- per il risarcimento di eventuali danni causati dall' installazione delle attrazioni e dall' esercizio delle attività;
- per il risarcimento di eventuali spese di manutenzione, ripristino e pulizia delle aree concesse;
- per il pagamento delle spese correlate all' esercizio delle attività ed allo stazionamento dei caravan-abitazione nelle aree pubbliche, ovvero spese di impiantistica, consumo di acqua ed energia elettrica, smaltimento rifiuti;
- in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

3. Il mancato versamento del deposito cauzionale preclude il rilascio delle autorizzazioni richieste.



CITTA' DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Articolo 7

Svolgimento dell' attività

1. Il funzionamento delle attrazioni e l' uso di sorgenti sonore sono consentiti dalle ore 10.00 alle ore 24.00.
2. L'area occupata deve essere sgomberata entro 48 ore dalla scadenza della concessione.

Articolo 8

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere o revocare l' autorizzazione in ogni momento, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o di indennizzo a qualsiasi titolo, in seguito a :
 - sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - inosservanza dei regolamenti comunali e delle prescrizioni impartite dalle autorità;
 - richiesta motivata del Questore o del Prefetto.

Articolo 9

Sosta degli automezzi e dei caravan

1. I caravan abitazione e gli altri veicoli non necessari all' esercizio dell' attività devono essere posteggiati esclusivamente nelle aree attrezzate indicate dall' Amministrazione Comunale. I proprietari dei mezzi devono rispettare le vigenti disposizioni igienico sanitarie, mantenere pulito lo spazio circostante e smaltire i rifiuti nel rispetto delle normative locali.
2. La sosta dei veicoli è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico secondo le vigenti tariffe.
3. La sosta è consentita da tre giorni prima fino a tre giorni dopo il periodo autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all' articolo 2.

Articolo 10

Pubblicità

1. La pubblicità relativa alle attività di cui all' articolo 2 deve essere autorizzata ai sensi di legge per non incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.



CITTA' DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Articolo 11

Comportamento degli operatori

1. Ai titolari di autorizzazione per le attività di cui all' articolo 2 fatto obbligo di:
 - di esporre in posizione ben evidente le tariffe applicate;
 - fornire all' utenza tutte le necessarie informazioni e/o prescrizioni inerenti le corrette modalità d' uso delle attrazioni;
 - controllare direttamente e/o con idoneo personale il funzionamento dell' attrazione al fine di assicurare un tempestivo intervento in caso di qualsiasi necessità dell' utenza;
 - verificare, qualora il tipo di attrazione lo preveda, l' età dei soggetti che utilizzano la stessa e collocare in maniera visibile il necessario cartello “ Vietato l' uso dell' attrazione denominata _____ ai minori di anni _____” ;
 - presentare e mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza l' attrazione;
 - non apportare alcuna modifica alle attrazioni ed agli impianti complementari dopo la visita della Commissione di vigilanza;
 - utilizzare gli impianti di amplificazione sonora in maniera conforme a quanto disposto dalla vigente normativa e comunque entro i limiti della normale tollerabilità; in caso di accertata violazione potrà essere impartito l' ordine di immediato spegnimento delle apparecchiature e di sospensione dell' attività fintanto che le emissioni sonore non rientrino nei parametri di tollerabilità.

Articolo 12

Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 così come previsto dall' art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
2. Ai sensi dell' art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta più favorevole di € 50,00 - pari al doppio del minimo della sanzione edittale - entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla data di notificazione del verbale di violazione;
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81.